

**COMUNE DI GRADOLI**  
**(Provincia di Viterbo)**

**ORDINANZA N. 01 del 02 febbraio 2021**

**IL SINDACO**

Premesso che nel territorio di questo comune in Loc. Abetina e precisamente nell'area attraversata dalla strada sterrata che collega la S.R. Maremmana con la cava di pozzolana, vengono abbandonati rifiuti di ogni genere;

Considerato che l'abbandono dei rifiuti anche speciali quali, vecchi elettrodomestici, sanitari e materiale di risulta di lavori edili, costituiscono fonte di inquinamento e disturbo dell'habitat naturale;

Visto art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (come modificato dal D.L. n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017), il quale recita che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica emanare ordinanze contingibili e urgenti;

Ritenuto di porre in essere un'azione di salvaguardia, anche preventiva, dell'area sopra descritta con la chiusura al traffico veicolare della strada sterrata che collega la S.R. Maremmana con la cava di pozzolana, per poi immettersi nuovamente sulla S.R. Maremmana di fronte mobilificio Freddiani;

**ORDINA**

- 1) La chiusura al traffico veicolare in via provvisoria della strada sterrata che collega la S.R. Maremmana con la cava di pozzolana, per poi immettersi nuovamente sulla S.R. Maremmana di fronte mobilificio Freddiani;
- 2) Di disporre lo sbarramento della strada attraverso il posizionamento di una barra metallica o catena, assicurata in entrambi i lati da cerniera metallica e lucchetto le cui chiavi verranno custodite e detenute a cura del Sindaco;
- 3) Di disporre in loco apposita segnaletica di avviso della disposizione sindacale;
- 4) Che siano definiti immediatamente i soggetti che avranno diritto alle autorizzazioni necessarie, proprietari di boschi o terreni o aventi altro titolo sui medesimi, per il transito sulla strada sterrata;

La violazione alla presente ordinanza, con accesso di veicoli non autorizzati, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, a norma dell'art. 7-bis comma 1° del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e dell'art. 3 comma 6 della legge 15 luglio 2009 n.94;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.



IL SINDACO